

Numero _____ di Repertorio. _____ Raccolta N. _____.

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA

DEL COMPARTO DENOMINATO "LOVERA" VARIANTE N.4.

Repubblica Italiana.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____.

Il _____.

In _____, nel mio studio notarile sito in Via _____, civico n.

_____.

Avanti a me dott. _____, notaio alla residenza di

_____, ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto

di _____,

sono presenti i signori:

a) omissis, nato a _____ Il _____.

(.....), e domiciliato per la carica presso la

sede dell'Ente pubblico territoriale di cui in appresso;

il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e in rappresentanza

del COMUNE di ROVEREDO IN PIANO, con sede in ROVEREDO IN PIANO, Via

G.Carducci, n.11; n.80000890931 di codice fiscale;

nella sua qualità di Titolare della posizione organizzativa n.2 - Area

Tecnica Urbanistica, Edilizia Privata ed Attività Produttive;

confermato in tale incarico dal Sindaco del COMUNE di ROVEREDO IN PIANO

con decreto n. _____, di data _____;

in virtù dei poteri conferitigli dal D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

in esecuzione delle deliberazioni:

- del Consiglio Comunale di ROVEREDO IN PIANO n.42, di data 30 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge;

- del Consiglio Comunale di ROVEREDO IN PIANO n.56, di data 27 novembre 2013, esecutiva ai sensi di legge;

di seguito denominato "il COMUNE";

b) omissis, nato a il

(.....), e domiciliato a

....., Via, n.....;

il quale interviene in nome, per conto ed in rappresentanza della società per azioni:

"SUPERBETON S.p.A.",

con sede in SUSEGANA/ frazione Ponte della Priula, Via IV Novembre, n.18;

con il capitale sociale di Euro 32.040.000,00 i.v.;

n.01848280267 di codice fiscale e di iscrizione al Registro Imprese di Treviso;

nella sua qualità di Consigliere Delegato della società stessa;

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente Statuto Sociale e dal Consiglio di Amministrazione della società medesima con deliberazione

di data 30 marzo 2016;

di seguito denominato "proponente".

Detti costituiti, della cui identità personale io notaio sono certo,

p r e m e s s o:

a) che il sopracitato "proponente" risulta proprietario delle seguenti aree censite in Comune di Roveredo in Piano, al Foglio 15 del Catasto Terreni, mappali: 101, 100, 250, 249, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 495, 82, 78, 74, 496, 18, 215, 200, 142, 276, 199, 275, 51, 274, 432 (porzione), 114, 326, 113, 112, 325, 111, 54, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 76, 79, 384, 385, 433, 57, 65, 201, 66, 68, 69, 72, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 95, 91, 90, 86, 83, 81, 80, 77, 73, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 70, 305, 304, 303, 302, 301, 67, 61, 60, 59, 58, 56, 62, 63, 64, 71, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371;

b) che i suddetti mappali ricadono, nel vigente Piano Regolatore Generale Comunale di Roveredo in Piano, all'interno dell'ambito estrattivo di Via del Ferro e più precisamente nel comparto denominato "LOVERA" e nei sub-comparti denominati "Cava Lovera", "Area degradata sottoposta a procedura di cui al D.M. 5 febbraio 1998", che subordina l'attuazione degli interventi edilizi alla predisposizione di un Piano Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica o privata;

c) che il "proponente" è titolare dei decreti autorizzativi alla

coltivazione della cava ed alla post - gestione di una discarica di 2.a categoria;

d) che il P.R.G.C. subordina l'ampliamento e lo sviluppo delle attività estrattive alla stesura ed approvazione di un P.R.P.C. finalizzato a definire le modalità di recupero e riuso delle aree esaurite definendone le direttive;

e) che in data 30 maggio 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n.22, è stata approvata la Variante n.27 al P.R.G.C., entrata in vigore, dopo la conferma dell'esecutività da parte della Giunta Regionale, in data 26 settembre 2013;

f) che in data 30 luglio 2013 con deliberazione n.42 il Consiglio Comunale di Roveredo in Piano ha approvato la Variante n.3 al P.R.P.C. "Cava Lovera", entrata in vigore il 9 ottobre 2013;

g) che in data 23 ottobre 2013, Prot. com.le n.11465/A, la "SUPERBETON S.p.A." ha richiesto la modifica dello schema di Convenzione Urbanistica di cui alla Variante n.3 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "Cava Lovera", già approvato con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 30 luglio 2013;

h) che in data 27 novembre 2013 con deliberazione n.56, esecutiva, il Consiglio Comunale di Roveredo in Piano ha approvato la modifica allo schema di convenzione di cui alla Variante n.3 al P.R.P.C. "Cava Lovera";

f) che in data _____ è stata presentata la richiesta di approvazione della Variante n. 4 al PRPC "Cava Lovera", poi approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, entrata in vigore il _____;

i) che le parti dichiarano di conoscere e accettare tutti gli atti richiamati, anche se non materialmente allegati alla presente convenzione.

Tanto sopra premesso,

e dedotto a parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1.

Il "proponente" dichiara di essere proprietario della totalità delle particelle catastali interessate dal piano medesimo, come da attestazioni di proprietà e visure catastali allegate alla Variante n.4 al PRPC denominato "Cava Lovera", così come riportato in premessa. Il "proponente" si impegna per sé, ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad attuare la Variante n.4 al PRPC "Cava Lovera", in conformità alla presente convenzione ed agli elaborati ed alle norme di attuazione del Piano medesimo, secondo le previsioni degli elaborati redatti da _____, che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Articolo 2.

La presente Convenzione, in attuazione delle previsioni della Variante n.4 al PRPC Cava Lovera e del PRGC - Variante n.27 al PRGC, si attua mediante quattro modalità di compensazione introdotte con la Variante n. 3 al PRPC "Cava Lovera", ai sensi dell'art.25 delle NTA del P.R.G.C.:

- compensazione ambientale;
- compensazione sociale;
- compensazione economica;
- compensazione manutentiva.

Articolo 3.

Compensazione ambientale:

3.a: tale forma di compensazione riguarda le modalità di recupero ambientale di rilevante qualità ambientale e con maggiore numero di essenze arboree ed arbustive che saranno messe a dimora, sia per ottemperare al disposto di cui all'art.25 delle NTA di PRGC, sia per ottemperare alle prescrizioni della Regione per la fase di recupero ambientale da far seguire a quella di escavazione nel contesto dell'autorizzazione ai sensi della L.R. n.35/1986;

tale livello elevato sotto il profilo qualitativo e quantitativo del recupero ambientale è individuato negli elaborati costituenti la Variante n.4 al PRPC "Cava Lovera", oltre che in quelli che saranno presentati in Regione per il rilascio dell'autorizzazione all'attività

estrattiva;

si evidenzia al riguardo:

- si conferma quanto recepito con la Variante n. 3 al PRPC "Cava Lovera":

- in accoglimento del contributo dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale AS FO" relativo al processo completo di VAS della Variante n.27 al PRGC, con la sistemazione della viabilità campestre di Via della Scuola, a partire dalla viabilità Provinciale della Circonvallazione Sud, fino all'ambito di cava, mediante opportuno intervento di costipamento del fondo della stessa viabilità;

- formazione di anello viario ciclopedonale, interposto tra i due gradoni di cava;

- installazione di n.2 altane per l'osservazione degli animali, con relativa area di pertinenza e percorso di collegamento alla viabilità ciclopedonale;

- formazione di viabilità privata dell'area privata recuperata di fondo cava per le esigenze di manutenzione della stessa;

3.b: lo spostamento degli impianti di lavorazione sarà effettuato, ove richiesto dalla proponente, per l'eventuale miglioramento della funzionalità degli impianti stessi, nel rispetto delle norme regionali.

3.c: il proponente si impegna a:

- a mantenere in efficienza ed esercizio i pozzi spia presenti entro

l'ambito di cava;

- a realizzare il monitoraggio della VAS di cui alla Rapporto Ambientale della Variante n.27 al PRGC, assumendo a proprio carico tutti gli oneri.

Articolo 4.

Compensazione sociale:

4.a: si prende atto dell'avvenuta istituzione del diritto di uso pubblico su parte della ex discarica come da Variante n. 3 al PRPC "Cava Lovera", come da tavola n. 6, nell'elaborato che al presente si allega, sotto la lettera A;

a conferma e ad integrazione di quanto disposto con la citata Variante n. 3 al PRPC "Cava Lovera", il proponente si impegna:

- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale, entro tre mesi dall'approvazione della Variante n. 4 al PRPC "Cava Lovera" e per otto anni dalla data di autorizzazione regionale, l'area esterna al limite dell'autorizzazione regionale o equivalente provvedimento regionale, uno spazio aventi dimensioni di almeno metri 250,00 x metri 100,00, completo di recinzione con accesso indipendente, di viabilità di accesso, sistemata con ghiaia costipata, da destinare ad attività sportivo-ricreativa (allegato lettera D); tale area sarà concessa in comodato gratuito dall'Amministrazione Comunale a soggetto appositamente individuato, che sottoscriverà la convenzione privata

approvata in allegato alla presente Variante;

- entro l'ottavo anno dall'ottenimento dell'autorizzazione regionale, a ricollocare l'area, di cui al precedente punto, all'interno del perimetro di cava recuperata, con pari dimensioni di almeno metri 250,00 x metri 100,00, da destinare ancora al fruitore privato individuato dall'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di attività sportivo-ricreativa, come da allegato planimetrico sotto la lettera F. Motivatamente, entro 6 mesi dalla suddetta scadenza, la Società esercente l'attività estrattiva potrà chiedere eventuali proroghe, rilasciarsi da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale nuova localizzazione definitiva dell'area sportivo-ricreativa all'interno della cava recuperata, come individuata negli elaborati grafici (allegato lettera F), è indicativa: essa potrà essere variata, motivatamente, in accordo con il Comune di Roveredo in Piano, senza determinare Variante al PRPC, ma previa approvazione di Variante al permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, fermo restando che essa dovrà avere superficie equivalente, sistemazione planimetrica idonea al proseguimento dell'attività sportivo-ricreativa insediata, accessibilità autonoma e delimitazione rispetto alla restante parte dell'ambito di cava. Nel caso in cui non sia possibile rispettare tali condizioni, la localizzazione potrà essere variata mediante idonea Variante al PRPC. L'area in questione resterà nella disponibilità

dell'associazione individuata dal Comune fino al termine dell'attività estrattiva, salvo retrocessione dell'Amministrazione Comunale per eventuali difficoltà di gestione della stessa.

- entro il decimo anno dall'ottenimento dell'autorizzazione regionale all'attività estrattiva, a concedere in uso pubblico tutta l'area ex discarica di inerti, la viabilità ciclabile ricompresa fra i due gradoni di recupero in corrispondenza della stessa ex discarica di inerti, la prima altana sul lato est e relativa viabilità ed area di pertinenza, partendo dalla viabilità comunale esterna, comprendendo la viabilità di collegamento ed i parcheggi realizzati nell'area dell'ex pesa, fino alla stessa area, da fruire da parte delle varie associazioni presenti nel comune di Roveredo in Piano o, comunque, secondo le decisioni della Giunta Comunale di Roveredo in Piano (area segnata in retino tratteggiato di colore azzurro nell'elaborato che al presente si allega, sotto la lettera B - planimetria tav. n.9 - Variante n.3 P.R.P.C. "Cava Lovera"); tale diritto di uso pubblico sarà formalizzato con atto notarile, entro i sei mesi successivi, ovvero entro 10 anni e mezzo dalla data di autorizzazione regionale;

- entro il 15 anno dalla data dell'autorizzazione regionale, a concedere in uso pubblico, tutta la viabilità ciclabile ricompresa fra i due gradoni di recupero, l'area di pertinenza individuata per la seconda l'altana, partendo dalla viabilità comunale esterna,

comprendendo la viabilità di collegamento ed i parcheggi realizzati nell'area più prossima all'accesso ovest (area segnata in retino tratteggiato di colore marrone nell'elaborato che al presente si allega, sotto la lettera C - planimetria tav. n.11 - Variante n.3 P.R.P.C. "Cava Lovera"); tale diritto di uso pubblico sarà formalizzato con atto notarile, entro i sei mesi successivi, ovvero entro 15 anni e mezzo dalla data di autorizzazione regionale;

- realizzare la viabilità da sottoporre a servitù pubblica, in sostituzione di quella esistente, sulla viabilità di collegamento tra Via della Scuola e Via Marconi (secondo lo stradario del Comune di Fontanafredda) come da area segnata in retino tratteggiato di colore marrone nell'Allegato C - planimetria tav. n.11 - Variante n.3 P.R.P.C. "Cava Lovera";

4.b: il "proponente" si impegna a favorire l'utilizzo di nuovo personale, eventualmente necessario, da scegliersi, preferibilmente, tra soggetti residenti a Roveredo in Piano, oltre che il ricorso ad imprese o aziende, preferibilmente locali, per lo sviluppo dell'ampliamento della cava.

Articolo 5.

Compensazione economica:

5.a: confermando quanto disposto con la Variante n. 3 al PRPC "Cava Lovera", in aggiunta al canone per le attività estrattive previsto in

attuazione della L.R. n.35/1986, il proponente si impegna a versare al Comune di Roveredo in Piano la somma, a titolo di trasferimento sostitutivo, determinata sulla base del coefficiente unitario, definito nella Relazione Illustrativa allegata alla Variante n.3 al P.R.P.C. "Cava Lovera", e del volume di materiale estrattivo complessivo previsto nell'autorizzazione regionale, in conformità alla Variante n.27 al PRGC, per un totale di Euro 1.133.000,00 (Euro unmilionecentotrentatremila) in 8 (otto) rate, secondo il seguente cronoprogramma:

- si prende atto che le prime quattro rate annuali da € 141.625,00 sono state già versate nel 2016, 2017, 2018 e 2019;

- la somma residua da versare al Comune di Roveredo in Piano, pari ad € 566.500,00 (euro cinquecentosessantaseimilacinquecento/00) viene rateizzata come di seguito:

1. la rata di € 141.625,00 (centoquarantunomilaseicentoventicinque/00), da versarsi a favore del Comune di Roveredo in Piano nell'anno 2020, viene liquidata in due sottorate, da versarsi rispettivamente entro il 30 settembre 2020 ed il 30 novembre 2020, entrambe per € 70.812,50 (settantamilaottocentododici/50);

2. n. 8 (otto) rate annuali da € 53.109,38 (cinquantatremilacentonove/38) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2021 al 2028 compreso;

5.b: possibilità, per i residenti in Comune di Roveredo in Piano, di conferire gratuitamente i materiali inerti riciclabili nell'apposita area di cui autorizzata ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998.

5.c: il canone di escavazione da versare al Comune ogni anno, come determinato entro il 31 gennaio di ogni anno, sarà rateizzato, ai sensi dell'art. 26, c. 3, L.R. n. 12/2016, in tre rate da versarsi al Comune di Roveredo in Piano:

1^ rata entro il 30 aprile;

2^ rata entro il 30 giugno;

3^ rata entro il 31 luglio;

Articolo 6.

Compensazione manutentiva:

6.a: a fronte del sacrificio ambientale determinato dal passaggio dei mezzi pesanti, il proponente si impegna a realizzare l'asfaltatura e, nei tratti ove fosse necessario, anche l'adeguamento del cassonetto di fondazione stradale, per tutta la larghezza della strada da Via Marconi (toponomastica del Comune di Fontanafredda) in corrispondenza dell'uscita della cava all'innesto con la strada Via Antonini/Via IV Novembre:

- primo intervento entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione regionale: intervento già realizzato;

- secondo intervento entro 15 febbraio 2031 ovvero entro 15 anni dalla

data dell'autorizzazione regionale del 2016.

Nel caso in cui non fosse necessario intervenire completamente o in parte, anche per motivazioni legate all'acquisizione dell'autorizzazione comunale da parte del Comune di Fontanafredda per la parte di intervento ricadente nel proprio territorio comunale, sarà facoltà del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Roveredo in Piano di chiedere di realizzare l'intervento manutentivo dell'asfaltatura, per equivalenti superfici, sulle viabilità comunali che saranno indicate dal citato Servizio Lavori Pubblici di Roveredo in Piano;

6.b: si conferma la previsione della Variante n. 3 al PRPC "Cava Lovera" che dispone che, dalla data di messa in funzione dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi e per i successivi 5 (cinque) anni verrà fornita e posata in opera la quantità di 300 tonnellate, pari a circa 3000 mq di asfalto a favore del comune di Roveredo in Piano; annualmente, il Servizio l'Ufficio Lavori del Comune di Roveredo in Piano segnalerà le localizzazioni dei siti in cui andare a fare l'intervento.

Articolo 7.

Il "proponente" si obbliga a consegnare, in favore del Comune di Roveredo in Piano, il progetto esecutivo di tutti gli interventi previsti nella Variante n.4 al PRPC "Cava Lovera", entro il termine di sei mesi dalla data della nuova autorizzazione regionale. Il progetto

sarà sottoposto ad approvazione da parte del Comune di Roveredo in Piano.

Articolo 8.

Il "proponente" si obbliga a:

- assicurare l'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione entro un anno dalla data dell'autorizzazione regionale;
- assicurare la regolare e tempestiva ultimazione dei lavori delle opere di urbanizzazione entro il termine dei 15 anni dalla data dell'autorizzazione regionale;
- liquidare le spese di collaudo, secondo stati di avanzamento lavori;

Articolo 9.

Per effetto dell'approvazione della Variante n.4 al PRPC "Cava Lovera", da parte del Consiglio Comunale di Roveredo in Piano di cui alla deliberazione n. _____ del _____, le opere da realizzarsi effettivamente ammontano ad Euro _____ (Euro _____) + IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro _____ (Euro _____), e come da corrispondente computo metrico allegato al citato PRPC, il "proponente", in relazione sempre alla L.R. n.05/2007 e successive modificazioni, costituisce, a garanzia finanziaria dell'esatto adempimento degli oneri previsti all'art.2, n.1 fidejussione assicurativa, rilasciata dalla società

_____ , per l'importo complessivo di Euro _____ (Euro _____), compresa IVA al 10%, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria. Nel caso in cui il progetto esecutivo delle opere comporti la variazione del costo sopracitato, l'ammontare della garanzia verrà proporzionalmente adattato, sia in aumento che in diminuzione. La garanzia non può essere estinta senza previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione ed accertamento di regolare e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi indicati. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione all'art.1944, comma 2, del Codice Civile. La fidejussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del COMUNE, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

Nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il "proponente" autorizza il COMUNE di Roveredo in Piano a disporre delle fideiussioni nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale a qualsiasi titolo.

Articolo 10.

Il "proponente", quale ulteriore forma di garanzia del regolare e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la seguente convenzione, presenta la seguente polizza fidejussoria, a titolo di

penale per l'inadempimento di Euro _____ (Euro _____) pari al 10% dell'importo lordo (calcolato con IVA compresa) delle opere di urbanizzazione da realizzare effettivamente. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni sopra indicate, il Comune, oltre a escutere la garanzia fidejussoria, di cui all'art.9, procederà all'incameramento della fideiussione di cui al presente articolo, che va intesa quale penale, cumulata alla garanzia fidejussoria di cui al precedente art.9. La garanzia non può essere estinta senza previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione ed accertamento di regolare e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi indicati. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'art.1944, comma 2, del Codice Civile. La fidejussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento. Nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il proponente autorizza il Comune di Roveredo in Piano a disporre delle fideiussioni nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale a qualsiasi titolo.

Articolo 11.

Il Comune di Roveredo in Piano è titolare di un potere di vigilanza, in relazione a tutta l'attività di stazione Appaltante, posta in essere dal "proponente". Il "proponente" si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune di Roveredo in Piano quanto segue:

- avvenuto inizio lavori;
- notizie, con cadenza annuale, sull'andamento dei lavori contestualmente alla presentazione dello stato di fatto della cava Lovera;
- pagamenti effettuati;
- avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune di Roveredo in Piano, nell'esercizio del potere di vigilanza, può effettuare ispezioni, controlli, accessi ai luoghi ed ai documenti, e può compiere qualsivoglia altro atto, idoneo al corretto esercizio della sua funzione di controllo. In alternativa e/o in aggiunta alla verifica diretta del personale dipendente del Comune di Roveredo in Piano, lo stesso Ente Comunale potrà affidare a professionista esterno l'incarico del servizio di controllo delle attività e delle previsioni di progetto di Variante n.4 al PRPC, sia dell'autorizzazione regionale ai sensi della L.R. n.35/1986 e nuova autorizzazione ai sensi della L.R. n. 12/2016: i costi di tale affidamento saranno a carico del "proponente" e saranno rimborsati al COMUNE ogni anno contestualmente al versamento del canone per l'attività estrattiva. Nel caso in cui

ravvisi anche un solo inadempimento a tutti gli obblighi indicati, il Comune di Roveredo in Piano procederà, previo preventivo procedimento sanzionatorio dell'inadempimento, all'incameramento della garanzia fidejussoria (art.9), oltre che alla penale (art.10). Il Comune di Roveredo in Piano, terminati regolarmente e tempestivamente i lavori, procederà al collaudo dei medesimi, con spese a totale carico del proponente.

Articolo 12.

Restano valide le monetizzazioni e le fidejussioni approvate con la convenzione di data 3 agosto 2011, di cui alla Variante n.2 al PRPC "Cava Lovera".

Articolo 12 bis

In alternativa totale e/o parziale ai versamenti delle somme dovute dal "proponente" al COMUNE per effetto degli articoli della presente Convenzione, art.5 - compensazione economica, art.12 - monetizzazioni della Variante n.2 al P.R.P.C. "Cava Lovera", e delle somme dovute al COMUNE quale canone di escavazione di cui alla L.R. n. 35/1986, versamenti da effettuarsi in unica rata entro il 15 dicembre 2013, l'Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano, a sua discrezione, potrà chiedere di realizzare opere fino a valori equivalenti, avendo come riferimento il progetto approvato dall'Amministrazione, o facendo riferimento ai prezzi unitari contemplati nell'ultimo appalto affidato

di lavori e/o servizi. Ove necessario, potrà essere approvato nuovo progetto con allegato computo metrico ed elenco prezzi unitari che faranno riferimento egualmente agli ultimi appalti pubblici affidati.

Articolo 13.

In riferimento all'art.4, è imposta la servitù pubblica, con diversa decorrenza, per le aree individuate rispettivamente negli elaborati Allegato A, Allegato B, Allegato C alla presente, con i colori rosso, azzurro e marrone, come di seguito riportato:

1) imposizione della servitù pubblica entro i due anni e sei mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione regionale all'attività estrattiva, da formalizzarsi, con successivo atto entro sei mesi dalla suddetta data, per le aree individuate con tratteggio di colore rosso nell'Allegato A (tavola n.6 della Variante n.3 al PRPC "Cava Lovera") alla presente, catastalmente identificate al Foglio n.15, porzione della superficie di cui ai mappali nn.51, 274, 432, 496, 112, 113, 114, 275, 199, 276 e 142 - servitù già imposta con atto notarile nel 2019.

2) imposizione della servitù pubblica entro i dieci anni dall'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva, da formalizzarsi, con successivo atto entro sei mesi dalla suddetta data, per le aree individuate con tratteggio di colore azzurro nell'Allegato B (tavola n.9 della Variante n.3 al PRPC "Cava Lovera") alla presente, catastalmente identificate al Foglio n.15, porzione della superficie di

cui ai mappali: 51, 199, 142, 276, 200, 215, 432, 496 e 18;

3) imposizione servitù pubblica per la viabilità di collegamento tra Via della Scuola e Via Marconi (toponomastica del Comune di Fontanafredda) e cessione gratuita al Comune di Roveredo in Piano entro 15 anni e sei mesi dalla data di autorizzazione regionale, per le aree già sottoposte a servitù pubblica di cui ai precedenti punti 1) e 2), rispettivamente con il tratteggio di colore marrone, rosso e azzurro nell'Allegato C (tavola n.11 della Variante n.3 al P.R.P.C. "Cava Lovera") alla presente.

Il Comune di Roveredo in Piano potrà decidere entro la scadenza e comunque prima della sottoscrizione dell'atto di cessione gratuita delle aree di rinunciare alla citata acquisizione per eventuali motivi legati alla gestione dell'area, alla sua manutenzione ed ai costi correlati, decidendo eventualmente anche soltanto di mantenere il diritto di uso pubblico già formalizzato con i due precedenti atti pubblici.

Articolo 14.

A garanzia del regolare e puntuale versamento delle somme di cui all'art.5, secondo la tempistica stabilita nello stesso articolo 5 del presente atto, il proponente, costituisce una terza fidejussione assicurativa, rilasciata da " _____", per l'importo complessivo residuo di € 566.500,00 (euro

cinquecentosessantaseimilacinquecento/00) rispetto alla somma iniziale di di Euro 1.133.000,00 (Euro unmilionecentotrentatremila), come definito nella Relazione Illustrativa della Variante n.3 al PRPC "Cava Lovera".

La garanzia sarà estinta previa apposita comunicazione del Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività Produttive, a seguito della verifica del regolare e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi indicati. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione all'art.1944, comma 2, del Codice Civile. La fidejussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento. Tale polizza può essere progressivamente ridotta previo verifica dei versamenti effettuati.

Nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il "proponente" autorizza il COMUNE di Roveredo in Piano a disporre delle fideiussioni nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale a qualsiasi titolo.

Articolo 15.

L'esecuzione del recupero ambientale dovrà avvenire conformemente al progetto approvato ed al cronoprogramma allegati alla Variante n. 4 al PRPC "Cava Lovera", come sintetizzato nel prospetto che, al presente si

allega, sotto la lettera D).

Il "proponente" comunicherà con lettera raccomandata all'Amministrazione Comunale l'avvenuta ultimazione delle singole fasi.

Per il regolare andamento delle operazioni di monitoraggio della VAS di cui al Rapporto Ambientale della Variante n. 27 al PRGC, il proponente costituisce una quarta fidejussione assicurativa, rilasciata dalla "AXA ASSICURAZIONI S.p.A.", per l'importo di Euro 10.000,00 (Euro diecimila), importo risultante dall'apposito capitolo della Relazione Illustrativa della Variante n.3 al PRPC Cava Lovera.

Anche per questa quarta fideiussione, la garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione all'art. 1944, comma 2, del Codice Civile. La fidejussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

Tale polizza può essere progressivamente ridotta previo verifica delle operazioni di monitoraggio già effettuate.

Articolo 16.

Rispetto al cronoprogramma sopra richiamato, per oggettive e motivate esigenze gestionali il "proponente", potrà presentare istanza formale da sottoporre alla Giunta Comunale, per una proroga sulla scadenza temporale delle operazioni di riuso ambientale, per un massimo di sei

mesi. Tale istanza deve essere formalizzata dal "proponente" entro un limite temporale di 60 giorni prima della scadenza indicata nel cronoprogramma di cui al precedente articolo del presente atto.

Articolo 17.

L'andamento dei lavori di coltivazione della cava e delle opere di recupero ambientale previsti sia dall'autorizzazione regionale sia nel progetto di Variante n.4 al PRPC e nel suo progetto esecutivo di attuazione, saranno oggetto di verifica da parte del personale comunale preposto al controllo edilizio, e dell'eventuale Tecnico esterno incaricato dei controlli, con relazione annuale e collaudi da realizzarsi entro tre mesi dal completamento delle fasi di PRPC (due anni e mezzo, cinque anni, sette anni e mezzo, dieci anni, dodici anni e mezzo, quindici anni, sempre a decorrere dalla data di autorizzazione regionale). I costi per tali relazioni e collaudi, sono a carico del "proponente".

Articolo 18.

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti, comunque relativa alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, o risoluzione della presente convenzione, dovrà essere preceduta da tentativo di formale conciliazione e esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole, sarà deciso ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Pordenone.

Articolo 19.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, saranno a totale carico del "proponente".

Articolo 20.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, ed in particolare al PRGC vigente, alla L. R. n. 05/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, al PRPC in oggetto.

Articolo 21.

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione e alle formalità di pubblicità consentite a spese del "proponente".

Gli esecutori dell'intervento accettano sin d'ora le condizioni di cui alla presente Convenzione e di cui al relativo progetto tecnico allegato al PRPC "Cava Lovera" e sue Varianti.

Articolo 22.

La Variante n.4 al PRPC "Cava Lovera", entrata in vigore il _____, che si richiama nel presente atto, è composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Inquadramento territoriale;
- Tav. 2 - Planimetria del PRGC vigente al 31.12.2019 - Variante n. 37;
- Tav. 3 - Planimetria della variante n.27 al P.R.G.C.;
- Tav. 4 - Planimetria dello stato di fatto al 31.12.2019;

- Tav. 5 - Planimetria di fine escavazione del progetto di cava autorizzato;
- Tav. 6 - Planimetria di coltivazione a due anni e mezzo dall'autorizzazione (Allegato A alla Convenzione);
- Tav. 7 - Planimetria di coltivazione a cinque anni dall'autorizzazione;
- Tav. 8 - Planimetria di coltivazione a sette anni e mezzo dall'autorizzazione;
- Tav. 9 - Planimetria di coltivazione a dieci anni dall'autorizzazione (Allegato B alla Convenzione);
- Tav. 10 - Planimetria di coltivazione a dodici anni e mezzo dall'autorizzazione;
- Tav. 11 - Planimetria di coltivazione a quindici anni dall'autorizzazione (Allegato C alla Convenzione);
- Tav. 12 - Planimetria catastale;
- Tav. v9 - Stralcio area altana dettaglio e dettaglio percorso naturalistico;
- Relazione illustrativa e cronoprogramma;
- Norme tecniche di attuazione P.R.P.C.;
- Visure catastali;
- Computo metrico estimativo;
- Screening della valutazione di incidenza delle previsioni della

Variante n.3 P.R.P.C. "Cava Lovera" sui siti di importanza comunitaria (SIC);

- Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica;
- Asseverazioni del progettista.
- Studio di invarianza idraulica.

Articolo 23.

Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi di cui alla comparsa del presente atto.

Articolo 24.

Il presente atto, salvo i diritti di terzi, è redatto in forma pubblica e registrata, soggetto alle formalità di pubblicità consentite, all'effetto di far risultare le obbligazioni di cui all'atto stesso.

Articolo 25.

Il Comune di Roveredo in Piano informa il "proponente", ai sensi dell'art.13, D. Lgs.n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti comunali. I dati potranno essere trasmessi anche via elettronica e/o telematica nel rispetto delle normative vigenti in materia. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono

al vero, esonerandosi reciprocamente per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 26.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, si allega al presente atto, sotto la lettera E), l'originale certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata alla Convenzione in oggetto: rilasciato dal COMUNE di ROVEREDO IN PIANO in data 15 marzo 2016, Prot.n.3128/P.

Dichiarano i componenti, nella predetta loro qualifica, che, dalla data del rilascio dell'allegato certificato ad oggi, non sono intervenute modificazioni dello strumento urbanistico del COMUNE medesimo.

Articolo 27.

I componenti mi confermano, ciascuno per quanto lo riguarda, che le parti di cui al presente atto sono fiscalmente identificate con il numero a fianco di ciascuna di esse riportato; numeri, che essi componenti dichiarano di avere partitamente controllato e di averli riscontrati esatti.

Essi componenti espressamente dispensano me notaio dal dare loro lettura degli allegati A), B), C), D) ed E).

E richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto, ed ho dello stesso data lettura ai componenti. Questi, da me interpellati, ne hanno

riconosciuto il contenuto pienamente conforme alla loro volontà; e, in segno di approvazione, lo sottoscrivono, insieme con me notaio, qui in calce e a margine del secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo foglio, nonchè sugli allegati A), B), C) e D), essendo le ore 11.55 (ore undici e minuti cinquantacinque).

Questo atto, scritto per intero da persona di mia fiducia, per mia cura, con caratteri battuti ai sensi delle vigenti disposizioni per la scritturazione meccanica degli atti pubblici, consta di sette fogli, di cui occupa ventisette intere facciate e parte della ventottesima.

f.to: Domenico Zingaro

f.to: Grigolin Roberto

f.to: Paolo Broli notaio (L.S.)